

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 31 formulato così come ne ho data lettura.

(È approvato).

Art. 32.

Entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire l'ordinamento, l'organico e le dotazioni dell'Istituto superiore forestale di Vallombrosa, delle scuole pratiche secondarie e per l'istruzione delle cattedre ambulanti.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Anche qui si deve ritornare al testo ministeriale, perchè non contiene la parola « Vallombrosa ».

PRESIDENTE. Sta bene: do allora lettura dell'articolo 32 nel testo ministeriale:

« Entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire l'ordinamento, l'organico e le dotazioni dell'Istituto superiore forestale nazionale, delle Scuole pratiche secondarie e per l'istituzione delle cattedre ambulanti ».

PESCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESCETTI. Il ritorno al testo ministeriale come corollario delle dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole ministro, mi risparmia le considerazioni che intendevo svolgere. L'onorevole ministro ha in sostanza riconosciuto giusto quanto ebbi ad osservare nella seduta del 15 maggio dell'anno scorso, in occasione della discussione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Perciò mi limito in questo momento a due raccomandazioni: una è che l'Istituto forestale di Vallombrosa, che dipendeva prima dalla Direzione forestale rimanga presso il Ministero come lo è oggi, alla dipendenza dell'Ispettorato generale, in cui si riassume tutto l'insegnamento professionale agrario, commerciale e industriale; l'altra è che venga pubblicata con tutti i suoi allegati, contenenti il programma degli insegnamenti impartiti nelle principali scuole estere di istruzione superiore forestale, la bella relazione scritta dall'ispettore signor Franchi sull'insegnamento forestale consegnata fin dal novembre ultimo.

Questa relazione offre elementi e dati preziosi per l'ordinamento della scuola forestale superiore che manca al paese nostro, essa dimostra come il pensiero di Adolfo

De Bérenger, il fondatore dell'orto sperimentale di Vallombrosa, sia per l'ordinamento che noi sostenemmo e sosteniamo; essa correggerà molti errori e pregiudizi che viziano la mente di orecchianti in materia di silvicoltura, come dominerà misere correnti di personale interesse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto la seconda raccomandazione, ed al disegno di legge sull'istruzione forestale allegherò la relazione dell'ispettore Franchi, documento importante che riconosco anch'io degno di pubblicazione. Riguardo alla dipendenza dell'Istituto di Vallombrosa, è mio intendimento di non mutar nulla e lasciar le cose come sono.

PESCETTI. Benissimo!

PRESIDENTE. Con queste osservazioni metto a partito l'articolo 32.

(È approvato).

Art. 33.

Gli statuti e i programmi dei tre rami di insegnamento, di cui agli articoli precedenti, saranno stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto reale su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio forestale e quello di Stato.

(È approvato).

TITOLO V.

Provvedimenti finanziari e disposizioni speciali.

Art. 34.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sono stanziati i seguenti fondi per gli scopi della presente legge:

Nel 1910-11 un milione da iscriversi negli stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e due milioni sull'avanzo eventuale del bilancio generale dello Stato, da prelevarsi prima della chiusura legale dei conti consuntivi;

Nel 1911-12 lo stanziamento sarà portato da 1 a 2 milioni e l'assegno sull'avanzo da 2 a 3 milioni;

Nel 1912-13 lo stanziamento sarà di 3 milioni e l'assegno sull'avanzo da 3 a 4 milioni;